



DISCIPLINARE SULLA PROCEDURA DIRETTA ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE.

OGGETTO

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 04.05.1991, l'Amministrazione Comunale di Barletta, al fine di incentivare la promozione e diffusione di iniziative di volontariato, concede contributi finanziari in favore di Associazioni regolarmente costituite, presenti sul territorio comunale ed operanti nel campo del volontariato.

Il presente disciplinare ha lo scopo di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Regolamento alla luce delle successive prescrizioni normative dettate, in particolare, dalla L. n. 266 dell'11.08.1991 relativa alle Associazioni di Volontariato, dalla L. 383/00 e Legge Regionale n. 39/2007 relative alle Associazioni di Promozione Sociale, nonché dalla Legge Regionale n. 19/06 e s.m.i. relativa alle autorizzazioni al funzionamento delle attività socio-assistenziali.

ART. 1 - DESTINATARI

Ai sensi della L. n. 266 dell'11.08.1991 e della L. R. n. 39/2007 possono beneficiare dei contributi finanziari le sottoelencate categorie di Associazioni, aventi sede nel territorio comunale e regolarmente iscritte nei rispettivi Registri Regionali:

- le Associazioni di Volontariato
- le Associazioni di Promozione Sociale.

I contributi sono finalizzati a favorire lo svolgimento delle attività nel campo del volontariato di cui alla lett. d) art. 3 del succitato Regolamento comunale, realizzate con il Patrocinio Comunale o con il diretto coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale, in considerazione della positiva ricaduta che ne deriva sulla cittadinanza.

Tra i requisiti necessari all'ottenimento dei contributi in parola è richiesto che le predette Associazioni non debbano costituire articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n.195 integrato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1989 n.659;

ART. 2 - MODALITA' OPERATIVE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO E DIVIETI.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale, ai fini della programmazione annuale, le Associazioni devono presentare, entro il 30 agosto di ogni anno, apposita istanza indirizzata al Sindaco ed al Settore Servizi sociali di questo Comune, per l'ottenimento del contributo finanziario. A tal fine utilizzano l'apposito modulo n. 1 allegato al presente disciplinare, corredato degli allegati di cui all'art. 11 del succitato Regolamento comunale, e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal competente Settore Servizi sociali.

Solo le istanze che hanno CARATTERE STRAORDINARIO E NON RICORRENTE, possono essere ammesse al contributo, anche se presentate dopo la data del 30 agosto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

E' vietata la concessione del contributo economico nei seguenti casi:

- a manifestazioni rivolte unicamente agli aderenti dell'organizzazione richiedente;
- a manifestazioni che prevedano finalità di lucro a meno che si tratti di manifestazioni aventi carattere di beneficenza di altissimo valore sociale, ed in tal caso l'Associazione dovrà dimostrare che gli introiti, escluse le varie spese organizzative, saranno devoluti al 100% in beneficenza;
- a manifestazioni aventi carattere di propaganda, divulgazione di idee e principi dell'organizzazione richiedente.

Inoltre non è possibile concedere più di un contributo all'anno ad ogni singola Associazione richiedente.

ART. 3 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DELIBERATIVO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.

Il competente personale con profilo amministrativo, del Settore Servizi Sociali, cura l'istruttoria amministrativa della pratica ai fini della predisposizione della proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale e del conseguente impegno di spesa, rispettando i criteri di cui al successivo art. 5 del presente disciplinare. Inoltre, nei casi in cui il Progetto proposto dall'Associazione consista nello svolgimento di attività disciplinate dalla L.R. n. 19/06 e dal R.R. n. 4/07, le stesse devono essere anche autorizzate al funzionamento, ai sensi della predetta normativa, per poter beneficiare dei contributi economici.



ART. 4 - AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'atto deliberativo dovrà indicare la PERCENTUALE del contributo concesso in favore dell'Associazione rispetto al preventivo di spesa dalla stessa previsto per la realizzazione del progetto (in ogni caso non potrà superare il 50% del preventivo di spesa). Conseguentemente l'ammontare del contributo previsto in delibera dovrà essere proporzionalmente ridotto qualora dalla rendicontazione finale, a consuntivo delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione del progetto, dovesse risultare sopportata una spesa inferiore rispetto al preventivo inizialmente approvato dall'Amministrazione Comunale.

L'A. C. potrà concedere contributi pari al 100% del preventivo di spesa soltanto nei casi eccezionali e straordinari indicati dall'art. 12 del vigente Regolamento comunale, ovvero nei casi in cui decida di fare propria l'iniziativa proposta dall'Associazione, e tale volontà dovrà essere espressamente dichiarata nell'atto deliberativo.

ART. 5 - CONTROLLO CONTABILE E FISCALE DEL PREVENTIVO DI SPESA E DELLA RENDICONTAZIONE, E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.

Il contributo previsto sarà liquidato, rispettando la percentuale indicata nell'atto deliberativo. A tal fine l'Associazione dovrà presentare, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previste dal progetto approvato dall'A.C., la sottoelencata documentazione:

- relazione finale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti (resa sotto forma di autocertificazione), contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità con cui è stato raggiunto l'obiettivo del progetto, le strategie messe in campo per il raggiungimento dello stesso, nonché i risultati conseguiti.
- idonea rendicontazione, corredata di pezze giustificative di spesa quietanzate, in originale o in copia conforme all'originale, e documentazione fiscalmente valida (ricevute, e/o fatture intestate all'Associazione, ecc..., in originale o in copia conforme all'originale), su cui dovrà essere riportata la dicitura *"importo finanziato dal Comune di Barletta - Anno....."*;
- moduli n. 2-3-4 e 5 allegati al presente disciplinare, debitamente compilati, (salvo eventuali rettifiche degli stessi in seguito al subentro di ulteriori successive normative in materia)
- ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal Settore Servizi Sociali in seguito all'istruttoria espletata

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine suddetto, il Settore Servizi sociali solleciterà l'Associazione a presentare la documentazione in parola ed, in caso di ulteriore inosservanza dei termini imposti, procederà a diffidare l'Associazione alla presentazione della dovuta documentazione.

In caso di ulteriore mancato riscontro, l'inerzia dell'Associazione sarà intesa come rinuncia al contributo con conseguente perdita dello stesso, inoltre comporterà l'archiviazione della pratica.

Il contributo da erogare non potrà mai superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata dai richiedenti nella predetta rendicontazione.

A tal fine il competente personale con profilo contabile del Settore Servizi Sociali, ad avvenuta realizzazione del progetto, esegue i controlli contabili e fiscali sulla regolarità della rendicontazione pervenuta, provvedendo alla liquidazione del contributo ammissibile in favore dell'Associazione, nel rispetto della vigente normativa in materia nonché dei criteri fissati nel presente disciplinare.